

COMUNE DI FABRICA DI ROMA
(Provincia di Viterbo)

POLIZIA LOCALE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA ED IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO I -PRINCIPI-

- ART. 1- PROFILI ISTITUZIONALI
- ART. 2- VALORI ETICI E CULTURALI
- ART. 3- COMPETENZE DEL SINDACO
- ART. 4- TUTELA DEGLI ANIMALI

TITOLO II -DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE-

- ART. 5- DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 6- AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 7- ESCLUSIONI

TITOLO III -DISPOSIZIONI GENERALI-

- ART. 8- DETENZIONE DI ANIMALI
- ART. 9- MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
- ART. 10- CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SINANTROPA E SELVATICA
- ART. 11- ABBANDONO DI ANIMALI
- ART. 12- AVVELENAMENTO DI ANIMALI
- ART. 13- ACCESSO DEGLI ANIMALI SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
- ART. 14- DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON CUCCIOLI O ANIMALI NON IN BUONO STATO DI SALUTE O MALTRATTATI
- ART. 15- DIVIETO DI UTILIZZO DI ANIMALI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE
- ART. 16- ESPOSIZIONE DI ANIMALI

TITOLO IV -CANI-

- ART. 17- DEFINIZIONE
- ART. 18- ATTIVITA' MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI
- ART. 19- DIVIETO DI DETENZIONE A CATENA
- ART. 20- DETENZIONE DEI CANI ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI
- ART. 21- DETENZIONE DEI CANI DA GUARDIA
- ART. 22- ACCESSO AI GIARDINI PARCHI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 23- AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI
- ART. 24- ACCESSO NEGLI ESERCIZI UFFICI E MEZZI PUBBLICI

- ART. 25- OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE
ART. 26- MUSERUOLE E GUINZAGLI
ART. 27- DOCUMENTI DA PORTARE AL SEGUITO
ART. 28- RAZZE CANINE E INCROCI DI RAZZE A RISCHIO DI AGGRESSIVITA'
ART. 29- TUTELE DALL'AGGRESSIVITA' ESALTATA DEI CANI
ART. 30- CENSIMENTO LOCALE DEI CANI PERICOLOSI
ART. 31- RITROVAMENTO E GESTIONE DI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE
ART. 32- PARTICOLARI SITUAZIONI

TITOLO V

-GATTI-

- ART. 33- DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE TITOLO
ART. 34- STATUS DELLE COLONNE FELINE
ART. 35- COLONIE FELINE
ART. 36- ATTIVITA' DI CURA DELLE COLONIE FELINE
ART. 37- ALIMENTAZIONE DEI GATTI
ART. 38- DETENZIONE DEI GATTI DI PROPRIETA'
ART. 39- STERILIZZAZIONE

TITOLO VI

-COLOMBI-

- ART. 40- ALIMENTAZIONE DEI COLOMBI ED OBBLIGHI DEI CITTADINI

TITOLO VII

-VOLATILI E ANIMALI ACQUATICI-

- ART. 41- DETENZIONE DI VOLATILI ANIMALI ACQUATICI ED ESOTICI

TITOLO VIII

-DISPOSIZIONI FINALI-

- ART. 42- SANZIONI
ART. 43- DEFINIZIONE DELLE SANZIONI
ART. 44- VIGILANZA
ART. 45- INUMAZIONE DI ANIMALI
ART. 46- INCOMPATIBILITA' ED ABROGAZIONE DI NORME
ART. 47- ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I I PRINCIPI

Art. 1 PROFILI ISTITUZIONALI

1. Il Comune di Fabrica di Roma, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche/etologiche
3. Il Comune di Fabrica di Roma, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conoscenza e conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
6. La verifica della sussistenza delle condizioni di tutela e di benessere degli animali previste dal presente Regolamento saranno espletate da personale del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente.
7. Il Comune di Fabrica di Roma ritiene fondamentale l'attuazione di progetti di educazione sanitaria presso le scuole che favoriscano la corretta conoscenza e tutela delle specie animali.

Art. 2 VALORI ETICI E CULTURALI

1. Il Comune di Fabrica di Roma, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'assistenza e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e della socializzazione in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Fabrica di Roma opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Fabrica di Roma valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3
COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi.

Art. 4
TUTELA DEGLI ANIMALI

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla legge 14.08.1991, n. 281 ed alla legge regionale 21.10.1997, n. 34, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. La Città condanna e persegue inoltre, ogni manifestazione di violenza ed insensibilità verso tutti gli animali.

TITOLO II
DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5
DEFINIZIONI

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica agli animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie domestiche, sinantropiche e selvatiche, tenute in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 6
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che sono presenti o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Fabrica di Roma e si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diverse indicazioni ed alcune anche nelle aree private.

3. Le norme relative al benessere degli animali contenute nel presente regolamento si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici.

Art. 7
ESCLUSIONI

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

a) agli animali di allevamento per le attività già regolamentate;

b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;

c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

d) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione;

e) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.

TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8
DETTENZIONE DI ANIMALI

1. Chi tiene un animale è responsabile della sua custodia e dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.

2. Gli animali, sui quali si esercita la proprietà o la detenzione, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo le naturali caratteristiche della specie e della razza alla quale appartengono.

4. A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Art. 9 MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
4. In ogni caso, è vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino, specialmente dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e nelle ore notturne, con insistenti o prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete. Sarà in ogni caso cura del proprietario /detentore fare in modo che l'animale non disturbi.
5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori o per i quali è necessaria la detenzione.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
9. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente, a meno che tale colorazione non sia indotta dall'assunzione di alimenti naturali.
10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, isolati dall'abitacolo dei passeggeri, se non nel rispetto del vigente codice della strada.
11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
12. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore in movimento.

Art. 10
CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA
SINANTROPA E SELVATICA

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna sinantropa e selvatica fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi, Rettili e Farfalle sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 11
ABBANDONO DI ANIMALI

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 12
AVVELENAMENTO DI ANIMALI

1. E' proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o esche appetibili in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, liberi professionisti o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono tenuti a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza accaduti nell'ambito del territorio comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati, se possibile, il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art. 13

ACCESSO DEGLI ANIMALI SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Fabrica di Roma nei limiti di quanto previsto dal regolamento per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico.
2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
3. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie di comprovata pericolosità.

Art. 14

DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON CUCCIOLI O ANIMALI NON IN BUONO STATO DI SALUTE O MALTRATTATI

1. E' fatto divieto di utilizzare cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento contrastanti con i bisogni etologici per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso la struttura convenzionata con il Comune.

Art. 15

DIVIETO DI UTILIZZO DI ANIMALI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare animali, sia cuccioli che adulti, per la promozione di attività commerciali o imprenditoriali.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Art. 16

ESPOSIZIONE DI ANIMALI

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3).

2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie adeguate.
4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili le relative gabbie devono essere adeguate alle dimensioni dell'animale.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

TITOLO IV CANI

Art.17 DEFINIZIONE

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

Art. 18 ATTIVITA' MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI

1. Il proprietario o detentore di un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, un'opportuna attività motoria effettuando regolari uscite giornaliere, durante le quali potrà espletare i propri bisogni fisiologici, nonché a favorire i necessari contatti sociali propri della specie.

Art. 19 DIVIETO DI DETENZIONE A CATENA

1. E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2

2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere dell'animale. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

3. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

Art. 20

DETTENZIONE DEI CANI ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti.

2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.

3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale deve avere una base di misura non inferiore all'altezza del cane moltiplicato per 25, ogni animali in più comporta un aumento del 50% di tale misura.

4. ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.

5. La rete, e/o la cancellata, deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza o una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

6. All'interno della proprietà privata, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e di quelli accompagnati; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

7. E' vietato far abbaiare, guaire, ululare o latrare i cani disturbando in modo insistente e inequivocabile il vicinato.

Art. 21

DETTENZIONE DEI CANI DA GUARDIA

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purchè non accessibili al pubblico.

2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Art. 22

ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario o previsto per legge, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 23

AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

Art. 24

ACCESSO NEGLI ESERCIZI, UFFICI E MEZZI PUBBLICI

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal patrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del servizio pubblico.
2. Nei locali aperti al pubblico e negli uffici pubblici, i cani accompagnati dal patrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
4. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
5. Nei locali di vendita e/o somministrazione di alimenti è vietato l'accesso agli animali domestici, salvo che l'esercizio sia dotato di area all'uopo attrezzata esclusivamente.

Art. 25
OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Art. 26
MUSERUOLE E GUINZAGLI

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti ad applicare la museruola o il guinzaglio.
2. Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio, ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.
3. I proprietari e i detentori di cani a rischio di aggressività di cui all'art.28 del presente regolamento devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola agli animali quando gli stessi si trovano in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 27
DOCUMENTI DA PORTARE AL SEGUITO

1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.
2. Detti documenti dovranno essere esibiti agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori dell'A.S.L., alle guardie zoofile, alle G.E.V.-Guardie Ecologiche Volontarie- previste dalla Legge Regionale e/o ai soggetti appositamente incaricati.
3. Il trasgressore dovrà esibire entro cinque (5) giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del documento. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata ulteriore sanzione oltre a quella minima già attribuita.

Art. 28
RAZZE CANINE E INCROCI DI RAZZE
A RISCHIO DI AGGRESSIVITA'

1. Sono considerate a rischio di aggressività le seguenti razze e incroci di razze:

- American Bulldog
- Cane da pastore di Charplanina
- Cane da pastore dell'Anatolia
- Cane da pastore dell'Asia Centrale
- Cane da pastore del Caucaso
- Cane da Serra da Estreilla
- Dogo Argentino
- Fila brasileiro
- Perro da canapo majoero
- Perro da presa canario
- Perro da presa Mallorquin
- Pit bull
- Pit bull mastiff
- Pit bull terrier
- Rafeiro do alentejo
- Rottweiler
- Tosa inu

Art. 29
TUTELE DALL'AGGRESIVITA' ESALTATA DEI CANI

1. Chiunque posseda o detenga cani di cui all'art. 28 e di cui al comma 1 del successivo art.30, ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

2. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art.28 e di cui al comma 1 del successivo art.30:

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale i a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art.2 della legge 20 luglio 2001 n.189;
- e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabili per infermità.

3. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'art.28 e di cui al comma 1 del successivo art.30 che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con il Comune idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art.2 comma 6 legge 14 agosto 1991 n.281.

Art. 30

CENSIMENTO LOCALE DEI CANI PERICOLOSI

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.
2. Il Comune tiene aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani di cui all'art.28, al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica.
3. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale potrà stabilire:
 - a) i criteri per la classificazione del rischio derivante da cani pericolosi e i parametri di rilevazione;
 - b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature e le prescrizioni atte a controllare e limitare il rischio di aggressione;
 - c) l'obbligo per i proprietari di cani pericolosi di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.
4. La Polizia Locale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

Art. 31

RITROVAMENTO E GESTIONE DI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE

1. I cani vaganti sono catturati a cura del Comune e dopo essere condotti presso il Canile convenzionato, sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Locale per il suo recupero. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.
3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente il Comune segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.
4. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni,

durante i quali il cane rimane di proprietà del Comune che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso il Canile convenzionato. In mancanza della formalizzazione provvederà d'ufficio il Comune.

5. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, il Comune può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.

6. Il Comune, al fine del contenimento della popolazione canina, può procedere alla sterilizzazione, con particolare attenzione alle razze di tipo molossoide o ai loro incroci, degli animali adulti presenti presso le proprie strutture ricettive.

Art. 32

PARTICOLARI SITUAZIONI

1. E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

2. E' vietato condurre nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l'estro.

3. E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

4. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e la recisione delle corde vocali.

5. Il divieto di cui al punto 4 del presente articolo non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

6. E' vietato l'addestramento coercitivo dell'animali con l'uso di strumenti elettrici. L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi. Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004 n.189.

7. E' vietato l'addestramento intenso ad esaltare l'aggressività dei cani.

8. E' vietato l'addestramento intenso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'art.28 del presente regolamento.

9. E' vietato qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività.

10. E' vietato la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art.1 commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2000 n.376.

TITOLO V GATTI

Art. 33

DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE TITOLO

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat - dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
2. Per "*colonia felina*" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "*Responsabile della colonia*", ("gattara" o "gattaro") si intende la persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del sostentamento delle colonie.

Art. 34

STATUS DELLE COLONIE FELINE

1. Le colonie feline che si trovano sul territorio comunale sono patrimonio cittadino, sono posti sotto la tutela del Sindaco ed hanno diritto a ricevere alimentazione, riparo e cure. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Fabrica di Roma procederà ai sensi dell' art. 727 del Codice Penale.

Art. 35

COLONIE FELINE

1. Le colonie feline che si trovano all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'ASL ed i singoli cittadini. Tale censimento è costantemente aggiornato sia riguardo al numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
2. La Civica Amministrazione, con proprio provvedimento, approva la mappatura delle aree e degli spazi, pubblici e/o privati, in cui vivono le colonie o i gatti liberi riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione degli animali ivi stanziati.
3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.).
4. E' vietato, inoltre, innalzare barriere o porre impedimenti di qualsiasi tipo che impediscano la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

Art. 36
ATTIVITA' DI CURA DELLE COLONIE FELINE

1. Il Comune di Fabrica di Roma riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi, in seguito all'affidamento di una colonia felina o di gatti liberi, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino avrà la funzione di riconoscibilità dei predetti soggetti affidatari da parte del Comune di Fabrica di Roma. Il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Amministrazione.
2. I luoghi destinati per l'alimentazione e la cura delle colonie feline, anche se rientranti in proprietà private, dovranno essere previamente individuati ed autorizzati dal Comune.
3. Alla/Al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, all'area a tale scopo destinata. Detto accesso sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio del Comune che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc.).
4. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo di un'area privata deve provvedere ad accudire la colonia felina ivi stanziata, ovvero permettere l'accesso all'area da parte di gattare e gattari preventivamente muniti di tesserino di cui al precedente comma 1.

Art. 37
ALIMENTAZIONE DEI GATTI

1. Forme di approvvigionamento alimentare adeguato potranno essere istituite da parte dell'Amministrazione Comunale nel rispetto della disciplina sanitaria vigente.
2. I Responsabili delle colonie feline sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.
3. E' vietato predisporre ulteriori punti di approvvigionamento alimentare al di fuori di quelli regolarmente autorizzati o istituiti dall'Amministrazione ai sensi di quanto previsto nel 1° comma del presente articolo e dal 2° comma dell'art. 36.

Art. 38
DETEZIONE DEI GATTI DI PROPRIETA'

1. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di gatti provvedere al mantenimento di condizioni di benessere dell'animale nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, i relativi proprietari e/o detentori devono provvedere alla loro sterilizzazione.

Art. 39
STERILIZZAZIONE

1. Il Comune di Fabrica di Roma concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. La cattura dei felini potrà essere effettuata da personale appositamente incaricato dalla Civica Amministrazione
Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Titolo VI
COLOMBI

Art. 40
ALIMENTAZIONE DEI COLOMBI ED OBBLIGHI DEI CITTADINI

1. Ai fini di prevenire l'insorgere di forme di indebolimento e malattie nei colombi è consentita la sola somministrazione di miscele di granaglie (mais, frumento, avena ecc).
2. Laddove si ravvisi necessità, i proprietari, amministratori o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici nell'ambito del territorio urbano, sono tenuti a provvedere a loro cura e spese, a una conveniente pulizia dei luoghi di sosta e nidificazione dei colombi, alla installazione di dissuasori d'appoggio ed alla chiusura degli spazi di nidificazione. In caso di mancata attuazione in tempo utile delle misure volte ad eliminare gli inconvenienti di carattere igienico-sanitario, il Comune, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 42, provvederà d'ufficio addebitando i relativi costi ai soggetti tenuti.
3. Gli esercenti attività mercatali di generi alimentari devono provvedere, al termine dell'attività giornaliera, ad una accurata pulizia dell'area di propria competenza.

TITOLO VII
VOLATILI E ANIMALI ACQUATICI

Art. 41
DETTENZIONE DI VOLATILI, ANIMALI ACQUATICI ED ESOTICI

1. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali.
2. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua ed adeguatamente alimentati.
3. Gli animali esotici devono essere mantenuti in condizioni ambientali compatibili con il loro habitat.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 SANZIONI

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 43.

Art. 43 DEFINIZIONE DELLE SANZIONI

1. Si applica la sanzione da un minimo di 50 Euro a un massimo di 500 Euro per la violazioni dei seguenti articoli del presente Regolamento: articolo 8; articolo 19; articolo 21 comma 1; articolo 22 comma 3; articolo 25; articolo 29 comma 12; articolo 38 comma 1; articolo 41 commi 1,2,3.

2. . Si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 80 Euro a un massimo di 500 Euro per la violazione dei seguenti articoli: art.16; art.27 comma 3.

3. Si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 150 Euro a un massimo di 500 Euro per la violazione dei seguenti articoli: art.12; art. 26 comma 3; art.32 commi 4,6,7,8,9,10.

Art. 44 VIGILANZA

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti alla Polizia Locale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, le Guardie Ecologiche Volontarie, il Corpo Forestale dello Stato e le Guardie Provinciali.

Art. 45 INUMAZIONE DI ANIMALI

1. L'inumazione di animali di affezione così come definiti dalla normativa regionale è consentita nelle aree individuate allo scopo secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 7, L.R. 34/97.

L'inumazione di animali da compagnia di proprietà è inoltre consentita, ai sensi di quanto previsto dalla citata l.r. 34/97, in terreni di privati cittadini solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.

Tale esclusione deve essere certificata da un medico veterinario, a seguito di specifica richiesta da parte dell'interessato.

E' consentito inoltre procedere all'incenerimento dell'animale presso le strutture all'uopo autorizzate.

Art. 46

INCOMPATIBILITA' ED ABROGAZIONE DI NORME

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

Art. 47

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.